

Caso Horatio Munk contro Star Maker Insurance – Comparsa di costituzione e risposta

(a cura di: Angelini Silvia, Molon Marica, Patria Gabriele, Perolio Gioele, Raffini Ernesto, Roudami Ibtissam, Tamagnini Asja)

Introduzione

Con la presente memoria, la difesa si pone l'obiettivo di trattare la controversia tra la Star Maker Insurance e il signor Horatio Munk.

Nella fattispecie si tratterà del passaggio in giudicato della causa avanti il jur court lawyer, di quali dati personali potessero essere usati dall'assistito e con quali effetti, se l'implementazione di sistemi di decisione autonoma rispettasse i requisiti legali ed infine verranno analizzate le condizioni standard poste dall'assistito nei confronti del ricorrente.

1. Qualificazione come arbitrato della procedura jur court lawyer, con giudici selezionati da algoritmo.

Secondo l'art. 806 c.p.c. "Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge."

L'arbitrato viene definito come uno strumento con il quale le parti decidono di sottrarre al giudice ordinario la decisione di una determinata controversia per affidarla ad arbitri, ovvero a privati cittadini incaricati dalle parti di decidere la controversia. Tale strumento, quindi, sostituisce la giurisdizione ordinaria.

L'art. 806 c.p.c. Stabilisce che le parti hanno diritto di sottoporre le controversie che possono insorgere tra loro ad un arbitro e secondo quanto prevede l'art. 809 c.p.c. è sufficiente che gli arbitri siano in numero dispari per giungere ad una soluzione senza rischio di stallo e che siano le parti stesse a concordare la nomina degli arbitri e le modalità di nomina.

Considerando la seguente clausola di risoluzione delle controversie; "Tutte le controversie derivanti da o in relazione al presente Contratto di assicurazione saranno risolte in via definitiva mediante una procedura nell'ambito del Jur Court Lawyer. Il Jur Court Lawyer è un meccanismo di risoluzione delle controversie online ("ODR"). Le parti accettano il funzionamento e le regole di procedura del Jur Court Lawyer, come stabilito sul sito web Jur"

L'art. 808 c.p.c. al primo comma dispone che: "Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato." Ed al secondo comma che: "La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria."

Le parti sono state messe in condizione di conoscere le modalità di nomina degli arbitri attraverso il richiamo al sito internet Jur e hanno sottoscritto il contratto accettando di risolvere eventuali controversie rivolgendosi al Jur Court Lawyer.

La selezione dei giudici fatta da un algoritmo è una selezione esclusivamente di attribuzione della controversia e non costituisce in alcun senso una procedura di giudizio.

Secondo quanto viene riportato sul sito Jur Court Lawyer, gli arbitri vengono selezionati attraverso un'attenta procedura che considera diversi fattori, quali il tipo di controversia, il settore di specializzazione dell'arbitro (o arbitri) e rispettando le esigenze delle parti, al fine di garantire meritocrazia uguaglianza e terzietà, requisiti necessari affinché si realizzi un giusto processo ai sensi dell'art 111 cost.

Pertanto, la questione in oggetto riguarda la capacità delle parti di affidarsi ad una tecnologia che scelga i giudicatori e non l'esito della controversia.

La selezione matematica degli arbitri non solo rispetta i diritti tipici di un arbitrato ma, anzi, li rafforza e non li limita in alcun modo, infatti:

Gli arbitri sono scelti da un algoritmo, il che rispetta ancor maggiormente il principio di imparzialità del giudice garantendo neutralità.

Inoltre, attraverso la selezione operata dall'algoritmo vengono evitati conflitti di interessi in capo agli arbitri, che hanno libertà di decisione e pensiero ed il contraddittorio tra le parti è tutelato e rispettato.

Entrambe le parti sono messe nella condizione di conoscere ogni richiesta della controparte e non sono private del diritto di difesa, nel pieno rispetto dell'art. 24 cost. e dell'art.111 cost.

Il tutto rispettando il principio della ragionevole durata del processo come viene ribadito dal sito Jur Court Lawyer, che risolve le controversie tre volte più velocemente di un regolare processo arbitrale.

2. Qualificazione come arbitrato della procedura jur court lawyer senza udienza orale.

La procedura Jur court Lawyer, può essere considerata come arbitrato perché la Cassazione civile con la sentenza n. 3917 del 17/02/2011 ha stabilito chiaramente che il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del Codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo, nel conferimento dell'incarico arbitrale, come viene affermato dall'art. 816 c.p.c., norma che detta il principio secondo il quale l'arbitrato è un processo convenzionale che si svolge secondo quanto disposto dalle parti ed in secondo luogo o mancanza di tali disposizioni viene svolto secondo quanto stabiliscono gli arbitri, con l'unico limite di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

Gli arbitri garantiscono in ogni caso, seppur con gli opportuni adattamenti, il principio del contraddittorio.

In conclusione, si specifica che la procedura dello Jur court Lawyer è conforme alle norme sugli arbitrati approvati anche a livello internazionale, tra cui spicca la Convenzione di New York e Uncitral (La Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale) che rende la risoluzione vincolante e riconoscibile in 166 paesi, tra cui Polonia, Francia, Regno Unito, Italia.

Le Camere arbitrali sono organismi deputati all'organizzazione e alla gestione dei procedimenti arbitrali che le parti possono adire in virtù di convenzioni di arbitrato tra le stesse stipulate (cd. compromesso o clausola compromissoria).

Secondo questa definizione, la piattaforma Jur stessa è da intendersi come camera arbitrale.

Nella clausola compromissoria contenuta nel contratto è espressa l'accettazione delle parti di attenersi alle regole di procedura del Jur Court Lawyer, stabilite sul sito web.

3. Jur court lawyer come lodo arbitrale vincolante

Il lodo arbitrale in questione è certamente da ritenersi vincolante per le parti. L'efficacia esecutiva correlata al deposito del lodo, disciplinata dall'art. 825 c.p.c., è ritenuta dalla dottrina operante già al momento della comunicazione alle parti del lodo, atto che è stato notificato alle stesse mediante formato PDF -che, tra le altre cose, non reca problemi di compatibilità con alcun tipo di device e/o programma per eseguirlo, si pensi a formati .docx, ecc.

Inoltre, sempre la dottrina ritiene che l'eventuale deposito debba ritenersi necessario solo qualora il lodo abbia ad oggetto un provvedimento, come l'ipoteca, che richiede efficacia di sentenza. Non essendo necessario il deposito, l'efficacia del lodo si esplica ai sensi dell'art. 824bis c.p.c., ai sensi del quale "*...il lodo ha efficacia dalla data della sua ultima sottoscrizione...*". La dottrina sul punto ritiene che il lodo alla data dell'ultima sottoscrizione, non acquista semplicemente efficacia tra le parti, bensì gli effetti di una sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria. L'inefficacia della sentenza per mancato deposito del lodo, nel caso di specie, è pretesa da ritenersi infondata poiché tale atto è da considerarsi necessario soltanto per procedure sottoposte al successivo *exequatur* del tribunale.

Un eventuale controllo del tribunale potrà essere esercitato solo riguardo agli elementi formali del lodo e non possa soffermarsi sulla rilevazione di vizi di merito.

Quando viene citata una parte del regolamento, in cui si fa riferimento all'adeguata "clausola di arbitrato" nel contratto, si riferisce al fatto che debba esserci una clausola in cui è chiaramente espresso il consenso

delle parti a ricorrere alla piattaforma Jur e rendere quest'ultima legittimata a procedere in caso di lite fra le parti.

Si deve ritenere la procedura qualificata come arbitrato nonostante l'assenza di oralità, perché il principio di contraddittorio è stato comunque garantito e rispettato. Infatti il contraddittorio, seppur telematico, ha consentito alle parti di scambiarsi le memorie, permettendo l'invio degli atti alla controparte affinché ne prenda conoscenza in funzione della decisione del giudice, senza modificare la fase di discussione, se non nella forma.

A tal proposito, si vuol far presente che l'emergenza sanitaria di questi ultimi due anni non ha potuto garantire tale principio, sacrificando lo svolgimento del processo orale e bilanciando il principio di oralità con le difficoltà che la pandemia ha portato con sé.

Grazie alla dematerializzazione dei processi civili e commerciali, il sistema giudiziario è riuscito a non interrompere le proprie attività processuali.

Gli strumenti tecnologici di giustizia digitale sono stati in grado di garantire l'esercizio quotidiano della giurisdizione, gestendo quasi tutti i contenziosi nonostante il lockdown e le difficoltà di movimento e di accesso ai tribunali.

Il Governo italiano a partire dal 22 gennaio 2020, ha adottato diverse misure precauzionali e, a partire da febbraio 2020, attraverso varie previsioni normative contenenti anche disposizioni sul funzionamento della giustizia (DL n. 11, 18, 23, 28, 34, 83, 125, 137, /2020, .2/2021 e le relative leggi di conversione, spec. le L n. 27, 70, 77, 124, 176/2020).

Il legislatore ha dato un forte impulso alla digitalizzazione, prevedendo che tutti gli atti inerenti al fascicolo civile fossero archiviati e depositati elettronicamente, come elettronicamente doveva avvenire il pagamento delle spese, ma non solo, il legislatore ha dato anche le indicazioni generali per la trattazione scritta, la videoconferenza e la partecipazione alle udienze con collegamento a distanza che, come accennato prima, anche Jur Court Lawyer contempla.

A questo riguardo si cita l'art. 1 d.d.l. n. 3289/2021 comma 17: "17. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: [...]

l) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;

m) prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

Ciò posto, con riferimento alle specifiche disposizioni che sono previste nell'art. 23 del D.L. 137 del 2020, facendo espresso ed esclusivo riferimento ai procedimenti civili, è stato previsto, in capo al giudice la facoltà di disporre la celebrazione in modalità scritta (art. 23, comma 6);

La partecipazione alle udienze mediante videoconferenza o collegamenti da remoto per tutte le parti, compreso anche il Giudice che ha la possibilità di prendere parte all'udienza anche collegandosi da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario (art. 23, comma 7);

Che i ricorsi da trattare in udienza pubblica dinanzi alla Corte di Cassazione, dovranno procedersi in camera di consiglio con udienza "cartolare" e senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti (art. 23, comma 8-bis);

Che il cancelliere a cui ne venga fatta richiesta, con apposita istanza da depositarsi telematicamente, abbia la facoltà di rilasciare la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali in forma di documento informatico (art. 23, comma 9-bis).

Da un lato, il legislatore ha introdotto, o meglio, implementato il processo cd. "cartolare" che è sostanzialmente uno scambio telematico di note scritte, contenenti le conclusioni che le parti avrebbero potuto proporre in udienza dinanzi al Giudice. A tutto ciò segue il provvedimento del Giudice, anch'esso

reso per iscritto e senza la possibilità che le parti interloquiscano ulteriormente con quest'ultimo e senza la possibilità di chiedere chiarimenti del provvedimento stesso.

Tali disposizioni hanno consentito una vera e propria "digitalizzazione del processo civile" attraverso l'implementazione di strumenti quali i depositi telematici, le PEC, le notificazioni elettroniche degli atti. In quest'ottica, dunque, il Covid ha certamente accentuato l'evoluzione digitale, imponendo l'adozione di misure urgenti e straordinarie dirette a contrastare l'emergenza epidemiologica e a contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Eppure, questo sacrificio del principio di oralità non ha reso invalidanti tutte le decisioni prese dai giudici, e per questo riteniamo che il procedimento giudiziario di Jur sia considerato a tutti gli effetti come un lodo arbitrale vincolante.

¹ Valeria Spagnoletti Zeuli & Lavinia Lipari, 2021. *Processo civile telematico al tempo della pandemia*. Rödl & Partner. [Processo civile telematico al tempo della pandemia | Rödl & Partner](#)

4. Jur court lawyer nelle controversie tra consumatori di massa

Essendo il Jur Court Lawyer un arbitrato è certamente possibile estenderne le modalità a tutti i consumatori. A sostegno dell'affermazione vi è la direttiva 2013/11/UE, recepita dal d.lgs. 6/8/2015 n. 130 e, a sua volta, inserita nel titolo II-bis del codice dei consumatori, in materia di regolazione autonoma delle controversie (ADR, autonome dispute regulation). L'art. 1 di tale direttiva stabilisce infatti che "l'obiettivo della presente direttiva è di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno garantendo che i consumatori possano, su base volontaria, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie. La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che prevede l'obbligatorietà di tali procedure, a condizione che tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario".

La direttiva stabilisce inoltre quali siano le condizioni di accesso agli organismi di ADR e ne fissa i requisiti definitori all'art. 5 comma 2. In via sintetica:

- a) mantengano un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni concernenti la procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare un reclamo e la documentazione di supporto necessaria online;
- b) mettano a disposizione delle parti, su richiesta delle stesse, le informazioni di cui alla lettera a) su un supporto durevole;
- c) ove applicabile, offrano al consumatore la possibilità di presentare un reclamo offline;
- d) consentano lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali.

Per quanto concerne la scelta dei giudici del Jur, la direttiva non fa alcun riferimento circa l'ammissibilità dell'utilizzo dell'algoritmo. Tuttavia, fornisce precise indicazioni atte a scongiurare il pericolo che cardini processuali come competenza, indipendenza e imparzialità vacillino. A tal proposito sono fornite istruzioni all'art. 6:

- a) possiedano le conoscenze e le capacità necessarie nel settore della risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, nonché una comprensione generale del diritto;
- b) siano nominate per un mandato di durata sufficiente a garantire l'indipendenza della loro azione e non possano essere rimosse dalla loro mansione senza giusta causa;
- c) non siano soggette a istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro rappresentanti.

Poiché la nomina del collegio arbitrale selezionato dallo Jur è stata operata tramite un algoritmo, come può una formula matematica, obbligatoriamente "preimpostata" sui criteri prescritti dalla direttiva e avendo disposizione un ampio database di giudici, discostarsene e scegliere giudici che potrebbero pregiudicare i canoni del giusto processo?

Certamente a questa domanda dobbiamo rispondere in maniera negativa, viste anche le argomentazioni di cui al paragrafo primo.

Al Jur non può essere contestato neppure il mancato rispetto del principio di trasparenza previsto dall'art. 7 della direttiva, in quanto il Jur fornisce le modalità di contatto, le persone fisiche incaricate, il metodo con il quale sono state nominate e la durata del mandato.

Il Jur rispetta l'art. 8, per cui "la procedura ADR è disponibile e facilmente accessibile online e offline per entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione". Sul proprio sito, infatti, il Jur mette a disposizione con chiarezza le forme e le modalità di contatto tra le parti e i giudicanti.

Il Jur, inoltre, si conforma ai principi di equità di cui all'art. 9 della direttiva:

- a) le parti abbiano la possibilità, entro un periodo di tempo ragionevole, di esprimere la loro opinione, di ottenere dal l'organismo ADR le argomentazioni, le prove, i documenti e i fatti presentati dall'altra parte, le eventuali dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da esperti e di poter esprimere osservazioni in merito;
- b) le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;
- c) alle parti sia notificato l'esito della procedura ADR per iscritto o su un supporto durevole, e sia data comunicazione dei motivi sui quali è fondato.

Non risulta che il Jur non consenta alle parti di addurre prove, documenti e/o fatti, così come permette di stare in giudizio senza l'ausilio di un avvocato o un consulente. Infine, il lodo è stato correttamente notificato tramite supporto durevole e di facile fruizione, essendo in formato PDF.

In conclusione, non vi è alcun motivo per ritenere che il Jur sia, in qualche modo, estraneo e difforme dai principi dettati dal legislatore europeo nella direttiva. Per tale motivo è ragionevole consentire ed estendere a tutti i consumatori la possibilità di avvalersi di tale strumento telematico al fine di dirimere le controversie. È inoltre apprezzabile la possibilità di diminuire i costi derivanti da un processo, unitamente alla celerità che lo strumento in questione garantisce.

Quali dati possono essere utilizzati al fine di determinare il premio e con quali presupposti legali

La Star Maker Insurance ha chiesto esplicitamente ad Horatio il consenso necessario a trattare i dati contenuti sul suo profilo del social network Facebook. Monk ha acconsentito a tale richiesta che comprendeva anche i suoi dati personali contenuti online; permettendo di fatto all'impresa assicuratrice di scoprire che tipo di persona è: potendo accedere a tutte le foto, tutti i video ed informazioni quali il suo luogo di residenza (che tra l'altro si rivelerà fondamentale in sede di calcolo del premio assicurativo) il suo stile di vita, i suoi hobby preferiti e le attività a cui Horatio non rinuncia. Conoscere le abitudini, i passatempi e le passioni di Horatio aiuta l'impresa assicuratrice a capire che tipo di persona è e il grado di attenzione che presta nelle attività che svolge al fine di determinare un giusto prezzo del premio di assicurazione.

Secondo gli articoli 5 e 6 GDPR, i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; devono essere raccolti per finalità determinate e legittime, e trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali. La Star Maker Insurance ha usato i dati forniti dal profilo social del signor Monk con l'unico scopo di determinare il prezzo del premio assicurativo, per cui ha rispettato tutte le condizioni dettate dal suddetto articolo. Per evitare malfunzionamenti del mercato dovuti all'asimmetria informativa è corretto distinguere i clienti in base a questo criterio per le compagnie assicurative perché se il premio fosse dello stesso importo per tutti, la Star Maker Insurance avrebbe solamente clienti che presentano un alto rischio di probabilità di infortuni: sorgerebbe un problema di selezione avversa con conseguente malfunzionamento del mercato². L'impresa stessa svolge una dettagliata ricerca riguardo alle abitudini del ragazzo per cercare di limitare gli effetti negativi di asimmetria informativa, fenomeno in cui le informazioni a disposizione di un operatore economico possono

² Fraquelli G. "Impresa, mercato e gestione del valore", Utet, 2006

condizionare la stipula del contratto e danneggiare l'altro operatore; se l'azienda non avesse adeguate informazioni riguardo all'assicurato, dovrebbe fissare il prezzo senza basarsi su metodi concreti.

Come ogni altra compagnia assicurativa o più in generale come ogni azienda che vuole ottenere un profitto deve tutelare i propri interessi. Con il trattamento dei dati dell'assicurato potrà fissare il prezzo del premio assicurativo che ritiene più giusto; il prezzo fissato non sarà troppo basso perché l'impresa agisce secondo il principio del risk pooling³, in cui i premi pagati dagli assicurati coprono tutte le spese di copertura che l'impresa assicuratrice avrà; infatti, una delle principali funzioni delle imprese di assicurazione consiste nella trasformazione di rischi individuali in rischi collettivi. Se, al contrario, l'impresa agisce secondo il principio del pooling, subirà probabilmente delle perdite in quanto il totale dei premi pagati da tutti gli assicurati (a prezzo ridotto) non coprirà le spese di copertura che dovrà erogare. I dati privati degli assicurati aiutano le imprese assicurative a stabilire un prezzo equo; questo non dovrà essere eccessivo in quanto potrebbe scoraggiare i clienti e spingerli a cambiare compagnia.

L'articolo 6 GDPR elenca tutti i casi in cui il trattamento dei dati personali è ammesso; più in particolare sancisce che il trattamento è lecito se l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità. Horatio Monk ha autorizzato la condivisione di tutti i suoi dati con la app dell'assicuratore per cui la Star Maker Insurance è legalmente autorizzata al trattamento di tali dati.

Requisiti legali per implementare applicazioni automatizzate

Il contratto concluso con la società assistita dall'odierno scrivente risulta sicuramente vincolante in quanto concluso nel rispetto di tutte le normative vigenti.

In particolare, riguardo all'art. 51 del Codice del Consumo che al comma 1 recita:

“Per quanto riguarda i contratti a distanza, il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile.”

Le informazioni sono state riportate dal chatbot che ha illustrato e sottoposto il contratto al contraente. Esso è stato programmato al fine di concludere l'accordo in modo da accelerare e rendere più economico il processo di trattativa con l'unico scopo di aumentare la soddisfazione del cliente facendogli contemporaneamente risparmiare denaro. La comunicazione delle informazioni necessarie alla conclusione del contratto è avvenuta in modo sintetico e colloquiale, le condizioni specifiche erano eventualmente consultabili in separata sede sul sito. Essendo il chatbot un mezzo di comunicazione digitale è più che appropriato che le informazioni contrattuali siano disponibili con il medesimo canale di comunicazione come sarà specificato nel paragrafo successivo.

Inoltre, prendendo in oggetto il comma 2 del medesimo articolo troviamo scritto che:

“Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine. Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine.”

³² BOSI P., Corso di scienza delle finanze, Il Mulino, Bologna, VIII edizione (2019).

Il richiedente potrebbe sostenere che la compagnia ha inviato le condizioni contrattuali contenenti tutte le informazioni e i particolari necessari solo al termine del pagamento (insieme a tutta la documentazione necessaria) ma in realtà essendo stati applicati (attraverso la selezione automatica, effettuata dal chatbot) solo i parametri e le condizioni standard dell'assicurazione base della Star Maker, la totalità di queste informazioni era a disposizione di Horatio fin dal principio sul sito della compagnia. La selezione dei parametri standard è stata dichiarata dal chatbot con la dicitura "per tutti i termini e condizioni standard non espressamente esplicitati in questa specifica trattativa consultare le informazioni disponibili sul nostro sito" durante la stipula del contratto assicurativo e questi termini e condizioni standard sono consultabili da chiunque sia interessato a conoscerli, per l'appunto, sul sito internet www.starmaker.pl.

Inoltre, successivamente alla conclusione del contratto questi termini sono stati resi noti per esteso anche singolarmente ad Horatio tramite l'invio della completa documentazione in seguito al pagamento del premio pattuito, ed egli avrebbe potuto comodamente recedere dal contratto nel caso in cui questi termini non fossero stati per lui soddisfacenti, ma questo non è successo, a questo riguardo si fa rimando al paragrafo successivo.

Le condizioni standard erano vincolanti per il signor Horatio Munk

L'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, con la diffusione annuale di contratti standard, indica alle imprese associate le modalità di stipulazione dei contratti e le relative clausole, mirando a promuovere trattamenti omogenei per ogni ramo assicurativo. Le compagnie, e in questa particolare fattispecie la Star Maker Insurance, possono modificare le condizioni con la personalizzazione delle polizze, sempre nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia e di quel giusto equilibrio che non dovrebbe consentire alla parte contrattuale forte di prevalere su quella più debole. In ragione di ciò, la politica dei prezzi basata sul rischio che i clienti possono rappresentare per la compagnia è legittima e non discriminatoria.

In aggiunta, il signor Munk, avendo effettuato l'accesso con il proprio profilo Facebook ha acconsentito a condividere tutti i suoi dati con l'applicazione dell'assicuratore, incluso il proprio codice postale. Il trattamento di tali dati, tra l'altro non rientranti nella peculiare categoria dei cosiddetti "*dati sensibili*" previsti dall'art. 9 del GDPR, i quali sono l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, di conseguenza è pienamente lecito a norma dell'articolo 6 del GDPR; in particolare, la disposizione recita che "il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni elencate nel suddetto articolo". Nel caso di specie il trattamento di tali dati, ai quali Horatio ha fornito accesso, era necessario non soltanto all'esecuzione del contratto di assicurazione di cui l'interessato era parte ma anche per la salvaguardia degli interessi vitali della compagnia assicurativa, quali contenere il rischio legale di contestazioni e controversie durante l'esecuzione del contratto, di conseguenza secondo il principio di buona fede, inteso in senso oggettivo, quale regola di comportamento che impone ad un soggetto del rapporto obbligatorio o del rapporto contrattuale di salvaguardare l'interesse della controparte contrattuale, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, quindi si parla di un sacrificio che non vada ad intaccare gli interessi della compagnia assicurativa. Infatti, la polizza assicurativa rientra nella categoria dei contratti di adesione, predisposti dalle imprese unilateralmente e in maniera standardizzata.

Inoltre il contratto, inclusi i termini e le condizioni standard, sono stati redatti per iscritto, in maniera chiara ed esauriente ai sensi dell'articolo 166, co.1 del Codice delle assicurazioni private, e sono stati debitamente inviati al richiedente quando questi ha accettato l'offerta propostagli dalla Star Maker Insurance. Le informazioni riguardo tutte le limitazioni ed esclusioni contenute nelle condizioni standard sono state

inviata per e-mail a Horatio, il quale ha letto con celerità senza prestare attenzione, pertanto la compagnia non è responsabile né tenuta ad effettuare nessun risarcimento oltre i limiti pattuiti.

A conferma di ciò vi è anche l'art 1341 del codice rubricato "Condizioni generali del contratto" il quale afferma al co.1 "le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza" e il signor. Munk, nel momento in cui Paulo gli propone la prima offerta, lui la accetta senza indagare nel dettaglio il contenuto di essa, di conseguenza è lui che non agisce con diligenza

Dovendo essere provato per iscritto, è previsto dall'art. 1888, comma 2, l'obbligo per l'assicuratore del rilascio al contraente della polizza o di altro documento da lui sottoscritto. Nel nostro caso, la Star Maker Insurance fornisce al signor. Monk, per mezzo di posta elettronica i due documenti PDF: "la polizza di assicurazione", e "termini e condizioni standard". La controparte, quindi, aveva a sua disposizione entrambi i documenti, sopraccitati, quindi ne poteva prendere visione in maniera chiara ed esauriente. Di conseguenza la compagnia assicurativa inglese adempie agli obblighi impostigli dal codice di assicurazione e dal Codice civile.

Infine, nel contratto vi era anche una clausola che gli avrebbe permesso di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, quindi non rimanendo vincolato ad esso. Di conseguenza se avesse letto il contratto in un secondo momento e non gli sarebbero andati bene i termini e le condizioni presenti in esso, avrebbe potuto esercitare il suo diritto al recesso.

Conclusioni

Voglia l'ill.ma Corte adita, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.

In via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità della domanda:

1. Il caso è passato in giudicato, in quanto è già stato deciso in via definitiva nell'ambito della procedura *jur court lawyer*, che si qualifica come una forma di arbitrato vincolante
2. In subordine, ove la corte dovesse ritenere che la causa non fosse passata in giudicato, rigettare nel merito la richiesta di risarcimento di parte attrice, perché:
 1. L'attore ha accettato di condividere tutti i dati con il convenuto. È una pratica standard degli assicuratori utilizzare tutti i dati accessibili per valutare il rischio ed evitare pagamenti inutili.
 2. L'attore avrebbe dovuto sapere che gli assicuratori usano applicazioni automatizzate, come Paolo, allo scopo di rendere la vendita delle assicurazioni più eccitante per i clienti e più economica per loro. Se l'attore avesse voluto un approccio più personale, avrebbe dovuto visitare una filiale in uno dei tanti centri commerciali o strade principali.
 3. L'attore ha avuto la possibilità di recedere dal contratto di assicurazione grazie al diritto di ripensamento, cosa che non ha fatto.
3. In ogni caso: condannare il signor Tizio al pagamento di tutte le spese, i diritti e gli onorari di causa.